



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 404/15/CONS

ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELL'IMPRESA EDITRICE AGENZIA G.R.T. SOCIETÀ COOPERATIVA PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 11 E 13 DELL'ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 666/08/CONS, DEL 26 NOVEMBRE 2008, RECANTE "REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE E LA TENUTA DEL REGISTRO DEGLI OPERATORI DI COMUNICAZIONE", DI CUI AL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO N. 2/15/ISP

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 9 luglio 2015;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*";

VISTO l'art. 1, comma 6, lett. c), n. 14 della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTA la legge 5 agosto 1981, n. 416, recante "*Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria*";

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 250, recante "*Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma secondo, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa*";

VISTA la legge 7 marzo 2001, n. 62, recante "*Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416*";

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266 recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)*";



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223, concernente il “*Regolamento recante semplificazione e riordino dell’erogazione dei contributi all’editoria, a norma dell’articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*”;

VISTA la delibera n. 666/08/CONS, del 26 novembre 2008, recante “*Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/13/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 390/15/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante «*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e consultazione pubblica sul documento recante “Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*», come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 529/14/CONS;

VISTO l’atto di contestazione del Direttore del Servizio ispettivo, registro e Co.re.com. n. 2/15/ISP del 16 febbraio 2015;

CONSIDERATO che la predetta società non ha presentato scritti difensivi né alcuna comunicazione ai sensi dell’art. 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689;

CONSIDERATO che la società Agenzia G.R.T società cooperativa in breve G.R.T soc.coop. non ha provveduto ad effettuare il pagamento in misura ridotta di cui all’art. 16 della legge n. 689 del 1981;

RITENUTO di dover determinare a carico della società Agenzia G.R.T società cooperativa in breve G.R.T soc.coop. la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura pari a due volte il minimo edittale, pari ad euro 1.032,00 (milletrentadue/00), alla luce degli usuali criteri per la determinazione della sanzione prevista dall’art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Nello specifico:

- con riferimento alla gravità della violazione, va rilevato che l’omessa trasmissione della prescritta comunicazione annuale ha determinato il mancato aggiornamento dei dati dichiarati al Registro degli operatori di comunicazione;
- con riferimento all’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della violazione, va tenuto conto che la predetta società non ha provveduto a trasmettere alcuna comunicazione al Registro degli operatori di



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

comunicazione volta a segnalare difficoltà tecniche o amministrative nel reperimento dei dati;

- con riferimento alla personalità dell'agente, va osservato che l'impresa editrice non ha presentato scritti difensivi né alcuna comunicazione ai sensi dell'art. 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689;
- con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si segnala che, dall'analisi del conto economico dell'ultimo bilancio depositato dalla società presso la Camera di Commercio - al 30 dicembre 2012 -, estratto dalla banca dati "Telemaco" del Registro delle Imprese, risultano ricavi delle vendite e delle prestazioni pari ad euro 222.745,00 e perdite di esercizio pari ad euro 387,00. Pertanto la sanzione comminata - pari al doppio del minimo edittale - risulta proporzionata e comunque non particolarmente afflittiva rispetto alla capacità economica della società.

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Preto, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ORDINA

alla società Agenzia G.R.T società cooperativa in breve G.R.T soc.coop. - c.f. 07282961007, con sede legale in Roma (RM), Via Assisi n. 93/A, c.a.p. 00181, iscritta al Registro degli operatori di comunicazione con il numero 9432, di pagare la somma di euro **1.032,00 (milletrentadue/00)** quale sanzione amministrativa pecuniaria, irrogata ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249, per avere violato l'obbligo di trasmettere, nei termini previsti dal Regolamento, la comunicazione annuale telematica 2014, relativa all'anno 2013, previsto dagli articoli 11 e 13 della delibera n. 666/08/CONS e successive modificazioni;

DIFFIDA

la società a non proseguire nella violazione degli artt.11 e 13 dell'allegato A alla delibera n. 666/08/CONS e successive modificazioni;

INGIUNGE

alla società Agenzia G.R.T società cooperativa in breve G.R.T soc.coop. di versare la suddetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma sul c/c n. 871012 ovvero tramite versamento sul c/c bancario intestato alla predetta Sezione di Tesoreria e corrispondente al codice IBAN IT 540 01000 03245 348 0 10 2379 00, con imputazione al capitolo n. 2379, capo X, del bilancio di previsione dello Stato,



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa art. 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 404/15/CONS*”, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’art. 27 della citata legge 24 novembre 1981, n. 689.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*delibera n. 404/15/CONS*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 9 luglio 2015

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Preto

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani